



Roma, 31 dicembre 2009

Protocollo: 138743

Rif.:

Allegati:

Direzioni regionali e interregionali delle dogane

e, per conoscenza:

Ufficio del Direttore dell' Agenzia

Uffici e Direzioni Centrali

S.A.I.S.A.

Uffici della Direzione Centrale per il Personale e l' Organizzazione

OGGETTO: Art.32 CCNL del comparto Agenzie Fiscali: ricostituzione del rapporto di lavoro. Definizione criteri generali.

L'art. 32, comma 1, del vigente CCNL del comparto Agenzie Fiscali prevede che *"il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro"*. In tal caso *"l' Agenzia si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nell' area, nella posizione economica (o fascia retributiva corrispondente) e nel profilo rivestiti all' atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato all' Agenzia medesima al momento del rientro"*.

La disposizione in parola riconosce all' amministrazione ampia discrezionalità ai fini dell' accoglimento di istanze della specie e della conseguente copertura, senza concorso e senza ricorso alla mobilità, di posti vacanti in organico. Va pertanto esclusa in capo al dipendente dimissionario la configurabilità di un diritto soggettivo all' accettazione¹ della propria istanza.

¹ Si veda in proposito la sentenza della Corte di Cassazione n. 21660 del 14 agosto 2008 in cui si legge: *"L' istituto della riammissione in servizio del dipendente pubblico già dimissionario ... presuppone la decisione discrezionale dell' amministrazione volta alla verifica del soddisfacimento dell' interesse pubblico con la copertura del posto vacante senza concorso, sicché resta esclusa la*

È noto che nel recente passato questa Agenzia non ha fatto ricorso a tale modalità di acquisizione di risorse, secondo una prassi adottata a causa del blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, blocco esistente dal 1° gennaio 2002 per le pubbliche amministrazioni.

Va tenuto conto, tuttavia, della circostanza che a partire dall'anno 2008 il legislatore ha introdotto nuovi meccanismi per contenere le acquisizioni di personale, collegandole alle cessazioni e consentendo alle amministrazioni di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato esclusivamente nel limite di contingenti predeterminati. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato, già soggette ad autorizzazione, vengono così collegate al [e condizionate dal] numero delle cessazioni registrate nell'anno precedente².

Ne consegue che, ai fini della ricostituzione del rapporto di lavoro, la discrezionalità amministrativa trova un limite nel vigente regime di [parziale] blocco delle assunzioni di personale. La ricostituzione del rapporto di lavoro è, difatti, equiparabile a un'assunzione *ex novo* e va, pertanto, autorizzata secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate,

configurabilità di un diritto soggettivo all'accettazione di quella che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, è da qualificare in termini di proposta contrattuale ...”.

² Si veda, in particolare, l'articolo 66, titolato “*turn over*”, della legge n. 133 del 2008, il cui terzo comma prevede che: “*Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente*”. Il comma 7 del medesimo articolo prevede, poi: “*Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.*”. E, ancora, il comma 9: “*Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.*”.

come confermato, da ultimo, dalla circolare n. 3858 del 27 gennaio 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.

In altre parole, anche tale modalità di acquisizione di personale deve essere definita in sede di programmazione del fabbisogno di personale e deve essere ancorata a criteri generali cui improntare le scelte discrezionali dell'amministrazione. Ne consegue che le valutazioni circa l'utilità per l'amministrazione di ricostituire rapporti di lavoro ex art. 32 CCNL, andranno effettuate tenendo in considerazione gli spazi che residuano dalla pianificazione delle altre acquisizioni di personale, quali le procedure di mobilità, le procedure concorsuali e le assunzioni obbligatorie di personale appartenente alle categorie protette, in modo da perseguire *"il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio"*³.

Tutto ciò premesso, si illustrano di seguito le linee guida e i criteri generali che l'Agenzia rispetterà in sede di attuazione della disposizione contrattuale in parola.

Tutte le valutazioni effettuate con riguardo a istanze di ricostituzione del rapporto di lavoro verranno improntate alla ricerca delle migliori professionalità, compatibilmente con le azioni di reclutamento avviate dall'Agenzia nell'ambito dei propri mirati piani di acquisizione del personale.

Verranno, pertanto, considerate prioritariamente le istanze prodotte da dipendenti già appartenenti alla terza area funzionale che risultino in possesso di titolo di studio universitario ovvero, in mancanza di tale titolo, di specifica e comprovata professionalità tecnica, conseguita in strutture periferiche o in settori operativi dedicati alle attività antifrode, verifica e controllo, ovvero ad altre attività tecnico specialistiche esplicate in materia doganale e di accise. Si darà, altresì, priorità a quanti abbiano svolto particolari incarichi conferiti dall'Agenzia quali, ad esempio: la partecipazione a *team* antifrode, missioni all'estero di particolare rilevanza o complessità, commissioni, gruppi di lavoro o di studio o di progetto istituiti dal Direttore dell'Agenzia o da Direttore di vertice centrale o periferico.

Nel caso in cui risultino prodotte più istanze da parte di ex dipendenti che posseggano i medesimi requisiti, la scelta verrà effettuata dando priorità a coloro che abbiano età inferiore.

³ Così, con riferimento alla programmazione di tutte le acquisizioni di personale l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Ove non risultino interessanti le professionalità già appartenenti alla terza area funzionale, si prenderanno in considerazione le richieste presentate da dipendenti già appartenenti alla seconda area funzionale: in questi casi verrà, comunque, prestata maggiore attenzione alla posizione di quanti risultino in possesso di titolo di studio universitario ovvero, in mancanza di tale titolo, di specifica e comprovata professionalità tecnica, conseguita in strutture periferiche o in settori operativi dedicati alle attività antifrode, verifica e controllo ovvero ad altre attività tecnico specialistiche esplicitate in materia doganale e di accise. Anche in questi casi, si darà priorità a quanti abbiano svolto particolari incarichi conferiti dall’Agenzia quali, ad esempio: la partecipazione a *team* antifrode, missioni all’estero di particolare rilevanza o complessità, gruppi di lavoro o di studio o di progetto istituiti dal Direttore dell’Agenzia o da Direttore di vertice centrale o periferico.

Non verranno prese in considerazione le istanze prodotte da dipendenti già appartenenti alla prima area funzionale.

Fermo restando che i singoli interessati potranno presentare l’istanza di ricostituzione del rapporto di lavoro a qualsiasi ufficio dell’Agenzia, si fa presente quanto segue al fine di garantire il corretto e tempestivo svolgimento dell’istruttoria. L’ufficio che riceve l’istanza dovrà verificare che la stessa sia corredata di *curriculum vitae* e, quindi, trasmetterla alla rispettiva Direzione Regionale [se il richiedente al momento della cessazione risultava in servizio presso strutture periferiche] o all’Ufficio reclutamento personale non dirigenziale di questa Centrale Direzione [se, invece, il richiedente operava in uffici centrali].

Le Direzioni regionali, previa valutazione della tempestività delle istanze, dovranno provvedere ad acquisire e produrre:

1. la puntuale descrizione dei servizi resi dall’istante stilata dal responsabile dell’ufficio/i presso cui questi ha prestato servizio (a tal fine andranno attentamente verificate le risultanze degli atti d’ufficio)
2. il parere del responsabile della struttura/e presso cui l’istante ha prestato servizio: tale parere dovrà esplicitare le ragioni concrete per cui si reputa utile o meno per l’amministrazione ricostituire il rapporto di lavoro e dovrà, anche, contenere la valutazione delle attitudini comportamentali e delle capacità professionali dimostrate dal richiedente
3. il parere del Direttore regionale il quale, valutate le risultanze dell’istruttoria già condotta, provvederà a formalizzare la proposta di accoglimento o di rigetto dell’istanza stessa.

Al termine di questa prima attività istruttoria, le istanze dovranno essere inoltrate a questa centrale struttura, complete di ogni utile documentazione, al fine di consentire l'adozione del provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza.

Vorranno codeste Direzioni regionali garantire l'osservanza delle modalità operative sopra descritte al fine di dare corretta attuazione alle disposizioni in parola, portando, ove necessario, quanto sopra a conoscenza dei singoli interessati che si rivolgano a codeste strutture per ottenere informazioni e delucidazioni in proposito.

Il Direttore Centrale

Alessandro Aronica

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*